SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

DETERMINAZIONE

N° 816 DEL 18.07.2016

DEL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Presa atto sentenza Giudice del Lavoro e liquidazione equo indennizzo per riconosciuta infermità dipendente da causa di servizio all' ex dipendente sig. Franco Filippelli.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dott. Vincenzo Scoti, in forza delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera, con Deliberazione n° 05 del 20.01.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la spesa di €. 2.823,02 scaturente dalla presente proposta è stata annotata sul conto n. 205.2.102, del Bilancio economico 2016 , che presenta idonea copertura.

Il Responsabile del Procedimento

_____

Il Direttore dell'Ufficio

_____

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

PREMESSO

- che il sig. Franco Filippelli , nato a Mendicino (CS) il 13.05.1942, ex dipendente di quest'Azienda, con la qualifica di ausiliario socio specializzato, fuori servizio dal 1.10.2005, con istanza n. 5737 del 3.05.2005 chiedeva che le infermità sopravvenute durante il servizio gli venissero riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
- che la Commissione Medica di Verifica di Cosenza, con verbale n. 915/CS del 15.09.2005, iscriveva le infermità alla tabella A categoria I^ misura massima;
- che, in data 31.10.2005 prot. 14437, il sig. Filippelli chiedeva la corresponsione dell'equo indennizzo;
- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma, nella seduta n. 168 del 04.09.2007, respingeva l' istanza del dipendente, non riconoscendo le infermità dipendenti da causa di servizio ;
- che questa Azienda con deliberazione n.1003 del 25.10.2007 prendeva atto di quanto disposto dal Comitato Verifica Causa di Servizio Roma;
- che il suddetto dipendente proponeva ricorso contro questa Azienda davanti al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro-, chiedendo il riconoscimento della infermità dipendente da causa di servizio;
- che il Giudice, nella persona del dr. Vaccarella, con sentenza n. 492/2016, accogliendo parzialmente la richiesta del ricorrente ha dichiarato la dipendenza da causa di servizio per una sola infermità lamentata, conferendo la **Tabella A categoria VII^ misura massima** , condannando l'Azienda al pagamento dell'equo indennizzo nella corrispondente misura oltre interessi e rivalutazione dal maggio 2002 fino al soddisfo;
- che l'avv. Paolo Siciliano, nel trasmettere la predetta sentenza, pur evidenziando che la sentenza in esame non è ancora definitiva, essendo aperto il termine per l'appello, non ha ritenuto conveniente la proposizione dello stesso viste le notevoli riduzioni della condanna a carico dell'Ente rispetto alla domanda introduttiva del giudizio, nonché della incertezza sull'esito dell'eventuale impugnazione, nel quale non sono consentite nuove prove se mai esistenti, e che consentirebbe peraltro la proposizione di appello incidentale da parte del sig. Filippelli con riproposizione della domanda per le causali e per gli importi di cui al ricorso introduttivo;
- che, in considerazione di quanto sopra., la Direzione Strategica ha disposto di procedere all'esecuzione della più volte richiamata sentenza n. 492/2016;
- che occorre prendere atto di quanto disposto dal Giudice del lavoro con sentenza 492/2016, e provvedere alla liquidazione dell'equo indennizzo così come stabilito in sentenza;
- che per il suddetto dipendente non si applica il decreto n. 201/2011 in quanto trattasi di procedimento avviato prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo;
- che "il trattamento economico da considerare" è quello iniziale della qualifica funzionale di appartenenza alla data di presentazione della domanda di indennizzo e lo stesso è calcolato secondo la disciplina contenuta nell'art. 22 commi 27-28-29-30-31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e nell'art. 1 commi 119-120 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Finanziaria 97 -, sulla base delle tabelle di determinazione annesse al D.P.R. n. 686/57;
- che l'equo indennizzo spettante al suddetto dipendente ed ammontante ad Euro 1.777,41 è così calcolato:

Trattamento economico iniziale	€. 14.811,72
x maggiorazione 2 volte lo stipendio	2
	€. 29.623,44
Coeff. Tab.A ctg.7^	12%
	€. 3.554,81
Dim.50% età oltre 60 anni	€. 1.777,40
Importo Equo indennizzo	€. 1.777,41

- che gli interessi e la rivalutazione monetaria , con decorrenza maggio 2002 fino a tutt'oggi ammontano ad €.1.045,61;

- che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

DETERMINA

- le premesse si intendono integralmente ripetute e confermate;
- di riconoscere al sig. Franco Filippelli, nato a Mendicino (CS) il 13.05.1942, ex dipendente di questa Azienda con la qualifica di Ausiliario Socio Sanitario, l'equo indennizzo per l'infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio e ascritta, come da sentenza del Giudice del Lavoro n. 492//2016, alla **tabella A categoria VII^ misura massima;**
- di liquidare , pertanto, allo stesso l'equo indennizzo di Euro 1.777,41 oltre interessi e rivalutazione dal maggio 2002 fino al soddisfo, pari ad €. 1.045,61 dal per come determinato in premessa;
- di stabilire che la spesa di Euro 2.823,02 rientra nel budget assegnato a questa UOC e sarà registrata sul conto 205.2.102 del bilancio economico 2016;
- di dare mandato al Responsabile del sito Aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito Aziendale;
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3 – ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
- di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n.11/04.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Adriana MORETTI

Il Dirigente della U.O.S. Econ./Prev.le
D.ssa Anna Maria PARATORE

Il Direttore della U.O.C. GRU
Dr. Vincenzo SCOTI

S I A T T E S T A

Che la presente determinazione :
è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ ,e vi rimarrà per quindici giorni;

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dr. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 19 marzo 2004, n. 11.

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dr. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n.11

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____.

- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____del _____

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dr. Giancarlo Carci)